

L'ABC DEL "COLLEGATO LAVORO"

Ridisegnata la parte del codice di procedura civile relativa alle controversie individuali di lavoro, modificate le disposizioni sulle impugnazioni dei licenziamenti individuali, nuove regole per la risoluzione del rapporto per i dipendenti pubblici prossimi al trattamento pensionistico. Novità anche sul fronte sanzionatorio per l'impiego di lavoro irregolare. Sono alcuni dei contenuti del collegato quater della manovra, il disegno di legge Lavoro, approvato dalla camera il 28 ottobre 2008 e passato ora all'esame del Senato, dove è stato assegnato in sede referente alle commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro (atto Senato 1167). L'esame del provvedimento inizierà giovedì 13 novembre alle 8,30. Fra le ultime novità è stato introdotto il riconoscimento normativo della specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, demandando la disciplina attuativa di questo principio a successivi provvedimenti legislativi. Modifiche alle norme in materia di reclutamento del personale della Pubblica amministrazione, stretta soft ai permessi dei lavoratori dipendenti per l'assistenza ai familiari disabili, stop alla stabilizzazione dei precari. Arriva la possibilità per i dipendenti pubblici di ottenere fino a un anno di aspettativa non retribuita per avviare un'attività professionale o imprenditoriale. Sul fronte delle deleghe ridotta a 3 mesi la proroga per la delega sui lavori usuranti. Il Governo dovrà poi, in sei mesi, riordinare la disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi che spettano ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati. Viene differito dal 1° gennaio al 1° luglio 2009 il termine per l'esercizio da parte del Governo di alcune deleghe che riguardano la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile. Ecco un abc del contenuto del provvedimento.

Ammortizzatori sociali (articolo 27). Norme in materia di ammortizzatori sociali, strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori, incentivi per il reimpiego, formazione, finanziamenti a pubbliche amministrazioni o ad altri soggetti aventi competenze in materia di lavoro. Disposizioni su concessione la proroga, in deroga alle normative ordinarie, di ammortizzatori sociali. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2009, sono concessi trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti. Dodici milioni di euro sono destinati alla concessione, per l'anno 2009, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestino lavoro temporaneo nei porti. Proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese – di quelle aventi, cioè, meno di 16 dipendenti - licenziati per giustificato motivo oggettivo. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione, cioè, dell'indennità di mobilità. Proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, per le imprese che non rientrano nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, del termine entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti, beneficiando di determinate agevolazioni. La disciplina transitoria interessa le imprese artigiane (anche con meno di 16

dipendenti) e le imprese che non ricadono nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria. Trenta milioni di euro per il 2009 sono destinati, per le possibili proroghe, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. La proroga in esame può determinare l'allungamento della durata del trattamento - il quale cesserebbe entro il limite di 12 mesi - fino a 24 mesi. A Italia Lavoro spa 14 milioni di euro per il 2009, come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura. Stanziamento di 35 milioni di euro per il 2009, al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi pubblici per l'impiego. Finanziamento in favore delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento (da parte del lavoratore) del diciottesimo anno di età. Il finanziamento è disposto dal ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, entro il limite di 80 milioni di euro per il 2009, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione destinate all'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per il 2009, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva, uno stanziamento di 2 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione.

Aspettativa per conferimento di incarichi (articolo 21). Per il personale del comparto sicurezza e difesa possibilità di essere collocati in aspettativa per conferimento di incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza. Gli incarichi sono conferiti previa autorizzazione del ministro competente, d'intesa con il ministro dell'Economia e delle Finanze.

Aspettativa per dipendenti pubblici (articolo 13). Possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici e fa salva la speciale disciplina in materia di aspettativa relativa agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato.

Assenze per malattia nel pubblico impiego (articolo 20). In materia di assenze per malattia nel pubblico impiego si dispone che al personale del comparto sicurezza e difesa, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non si applichi la norma che limita la retribuzione, per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, al solo trattamento economico fondamentale. Abrogazione della norma che prevede, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la tendenziale non equiparabilità delle assenze per malattia alla presenza in servizio, ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

Certificazione del rapporto di lavoro e clausole generali (articolo 23). Norme relative al controllo giudiziale sul rispetto delle "clausole generali" contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, alla certificazione dei contratti di lavoro e alle valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali. In riferimento alle "clausole generali" si dispone che il controllo giudiziale debba limitarsi esclusivamente all'accertamento

del presupposto di legittimità e non possa estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive, le quali spettano al datore di lavoro o al committente. Disposizioni per rafforzare il valore vincolante - anche nei confronti del giudice - dell'accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro. Il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, terrà conto "oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione", delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo, presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero, se stipulati con l'assistenza delle commissioni di certificazione, nei contratti individuali di lavoro. Analogamente, il giudice deve tener conto degli elementi e dei parametri appositamente individuati dai suddetti contratti, nello stabilire, "le conseguenze da riconnettere al licenziamento". Ridefinisce la finalità della procedura di certificazione. La novella sembrerebbe voler ampliare l'ambito di intervento della certificazione, dal momento che, mentre il testo vigente fa riferimento al "contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro", la disposizione in esame, in maniera più generale, si riferisce al "contenzioso in materia di lavoro". Modificata la disciplina delle commissioni di certificazione presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro.

Certificati di malattia (articolo 19). Viene esteso al datore di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il sistema obbligatorio di trasmissione telematica della documentazione attestante la malattia. All'invio telematico nei confronti del datore deve provvedere l'Inps, che, a sua volta, riceve in via telematica dal medico la certificazione della malattia. Disposizioni sull'accertamento dello stato di malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni o a decorrere dal terzo evento di malattia nell'anno solare.

Collaborazioni autonome nella Pubblica amministrazione (articolo 15). Ampliata la casistica del conferimento di incarichi esterni a soggetti privi di "comprovata specializzazione universitaria". La deroga è possibile, oltre che nei casi già previsti dalla norma vigente, anche in caso di stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da: soggetti che operino nel campo dell'attività informatica; soggetti che operino a supporto dell'attività didattica e di ricerca; soggetti che operino per i servizi di orientamento al lavoro, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro. Gli incarichi possono essere conferiti anche mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, oltre che con contratti d'opera di natura occasionale.

Comando del personale militare (articolo 22). La norma estende, a decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale delle Forze armate la disciplina in materia di comando posta per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dal comma 91 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, ponendo a carico della amministrazione utilizzatrice l'onere di corresponsione del trattamento economico al personale.

Conciliazione e arbitrato (articolo 24). Ridisegnata la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di controversie individuali di lavoro, trasformando il tentativo di conciliazione - attualmente obbligatorio - in una fase meramente eventuale e introducendo una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al

ricorso al giudice.

Concorsi nella Pubblica amministrazione (articolo 6). Modifiche all'articolo 35 del Dlgs 165/2001, in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. Viene stabilito il principio della prevalenza, nel coprire il proprio fabbisogno di personale, del reclutamento dall'esterno tramite concorsi pubblici, previo ricorso alla mobilità. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento da adottare da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale devono tener conto dell'articolazione delle dotazioni organiche per area o categoria, profilo professionale e posizione economica. Obbligo, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, di individuare i posti da ricoprire, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, con riferimento alle sedi di servizio ovvero all'ambito regionale. Obbligo, per i vincitori delle procedure di progressione verticale, di permanenza nella sede di destinazione per un periodo di almeno 5 anni, e considera titolo di preferenza nelle procedure la permanenza in sedi carenti di organico. Viene portata dagli attuali 3 ai 4 anni la vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici. La residenza può costituire, a certe condizioni, requisito ai fini del concorso.

Contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito (articolo 12). Al personale trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione della riforma della struttura governativa effettuata nel 2006, si applicano i contratti collettivi di lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri.

Delega per congedi, aspettative e permessi (articolo 17). Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi che spettano a lavoratori dipendenti, pubblici e privati. La delega deve essere esercitata entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono: il coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti in materia; l'indicazione esplicita delle norme abrogate; il riordino delle tipologie degli istituti; la razionalizzazione e semplificazione di criteri e modalità per la fruizione dei benefici e della documentazione da presentare (il principio relativo alla documentazione è posto con particolare riferimento alle fattispecie in cui rientrano soggetti in condizione di handicap grave o affetti da patologie di tipo neurodegenerativo o oncologico).

Dipendenti pubblici prossimi al trattamento pensionistico (articolo 16). Per la risoluzione, da parte della pubblica amministrazione, del rapporto di lavoro con un dipendente che abbia conseguito la massima anzianità contributiva di 40 anni, utile ai fini del calcolo della pensione, si prevede che l'amministrazione medesima possa: corrispondere al soggetto, qualora appartenente al personale dirigenziale, un'indennità sostitutiva del preavviso di sei mesi (preavviso altrimenti necessario ai fini della risoluzione suddetta); conferire al soggetto (sempre se dirigente) un incarico, in conformità alla disciplina prevista per i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali. In tutti e due i casi si deve rendere indisponibile un posto di funzione dirigenziale per la spesa equivalente. La risoluzione può riguardare anche i soggetti per i quali sia stato già adottato, secondo la disciplina sui trattenimenti in servizio previgente o transitoria (rispetto a quella nuova a regime), il

trattenimento oltre il limite di età per il collocamento a riposo. La presente disciplina sulla risoluzione non si applica ai magistrati e ai professori universitari. Per il personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione saranno definiti, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile (articolo 28).

Differito dal 1° gennaio 2009 al 1° luglio 2009 il termine per l'esercizio di alcune deleghe che riguardano: la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali; il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato; la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.

Forze armate e forze di Polizia (articolo 14). Introdotto il riconoscimento normativo della specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, demandando la disciplina attuativa di questo principio a successivi provvedimenti legislativi. Viene attribuito al Cocer (Consiglio centrale di rappresentanza militare) un ruolo negoziale, ai fini dell'attuazione della specificità in materia di trattamento economico delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare.

Impugnazioni dei licenziamenti individuali (articolo 25). Modificate le disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali. Innalzato il termine per l'impugnativa del licenziamento da 60 a 120 giorni dalla ricezione della sua comunicazione o dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale. L'impugnazione può essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro depositato nella relativa cancelleria, facendo quindi venir meno la possibilità, prevista dalla normativa vigente, di impugnare il licenziamento con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a far conoscere la volontà del lavoratore. Il termine di decadenza di 120 giorni si applica anche ai casi di nullità del licenziamento e di licenziamento inefficace. Inoltre la decadenza di 120 giorni si applica: ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; al trasferimento da una unità produttiva a un'altra, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; all'impugnazione del termine illegittimo, con termine decorrente dalla scadenza.

Incarichi dirigenziali (articolo 10). Devono essere applicate le limitazioni percentuali previste per il conferimento degli incarichi dirigenziali, nell'ottica del riparto degli incarichi stessi fra dirigenti "interni" ed "esterni". La precisazione viene fornita in forma di interpretazione autentica dell'articolo 19, commi da 4 a 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia prestati alla Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 9). I dirigenti di seconda fascia "prestati" alla Presidenza del Consiglio da altre amministrazioni non possano fruire della norma secondo la quale si transita

nella prima fascia qualora sia stato ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. L'innovazione vale per gli incarichi conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri dopo l'entrata in vigore del testo in esame.

Lavori usuranti (articolo 1). Delega per la revisione della disciplina pensionistica dei soggetti che svolgono lavori usuranti. La delega deve essere esercitata entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. In pratica vengono riaperti i termini della precedente disciplina di delega (non esercitata) in materia. Lo scopo è quello di permettere ad alcuni lavoratori di accedere al pensionamento con un requisito anagrafico ridotto di 3 anni, fermi restando un limite minimo pari a 57 anni di età, il requisito di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento (cosiddette "finestre").

Lavoro sommerso (articolo 4). Novità in materia di sanzioni relative all'impiego di lavoro irregolare. La novella si riferisce all'impiego, da parte di datori privati, di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, anziché all'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni (articolo 8). Disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali o di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o di esternalizzazione di attività e servizi il personale adibito a tali funzioni risulta in eccedenza, a tale personale si applicano le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'articolo 33 del Dlgs 165/2001. Il personale che rifiuta, per due volte in 5 anni, il trasferimento per giustificate e obiettive esigenze di organizzazione dell'amministrazione, si considera in posizione di esubero e viene conseguentemente collocato in disponibilità. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia.

Modifiche al regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro. Vengono ridefinite le sanzioni per le ipotesi di violazione della disciplina relativa alla durata media dell'orario di lavoro, al riposo settimanale, alle ferie annuali retribuite. Modificate anche le sanzioni per il caso di violazione della normativa sul riposo giornaliero.

Part time nel pubblico impiego (articolo 11). In sede di prima applicazione della nuova disciplina relativa al *part time* nel pubblico impiego, introdotta dal decreto legge 112/2008, le pubbliche amministrazioni possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del decreto n. 112.

Permessi per l'assistenza a portatori di handicap (articolo 18). Modifiche alla normativa sui permessi lavorativi per l'assistenza a soggetti portatori di *handicap*. Vengono novellate le norme sul diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, per l'assistenza ad un familiare,

parente o affine con handicap in situazione di gravità, e sulla possibilità di scelta della sede di lavoro, in relazione ad analoga esigenza. Si dispone che le pubbliche amministrazioni comunichino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica alcuni dati, relativi ai propri dipendenti che fruiscano dei permessi mensili retribuiti summenzionati o dei permessi retribuiti previsti (nel limite di due ore quotidiane) per i minori con handicap in situazione di gravità e di età non superiore ai tre anni. Il Dipartimento creerà una banca dati dove far confluire le comunicazioni.

Riorganizzazione di enti vigilati dal ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali (articolo 2). Delega al Governo per la riorganizzazione di alcuni enti o società vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la ridefinizione del rapporto di controllo del dicastero. L'intervento riguarda l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, la Croce rossa italiana, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, l'Istituto per gli affari sociali e Italia Lavoro Spa. Demandato a regolamenti governativi il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti, con legge o con regolamento, nell'amministrazione centrale della salute e specifica i criteri di tale revisione.

Riposo settimanale dei lavoratori (articolo 3). L'articolo, introdotto alla Camera, esclude alcune norme sul riposo settimanale dei lavoratori dal meccanismo di futura abrogazione di cui all'articolo 24 e all'Allegato A del DI 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008. Si ricorda che le disposizioni comprese nell'Allegato A della manovra d'estate sono abrogate a decorrere dal 22 dicembre 2008. L'articolo, in particolare, esclude dall'elenco la legge 22 febbraio 1934, n. 370, e il Dpr 16 ottobre 1954, n. 1183, relativi alla disciplina sul riposo settimanale dei lavoratori, modificando l'allegato A del DI n. 112.

Spese di giustizia nel processo del lavoro (articolo 26). Introdotto l'obbligo di pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo per le controversie in materia di lavoro. Confermata, per le medesime controversie, l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura su atti, documenti e provvedimenti.

Stabilizzazione dei precari (articolo 7). L'articolo, introdotto dalla Camera, abroga, a decorrere dal 1° luglio 2009, alcune disposizioni delle Finanziarie 2007 e 2008 in tema di stabilizzazione dei precari della Pubblica amministrazione. Restano ferme, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali che, pur contenute nella normativa abrogata, siano riferite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Salve anche le procedure di stabilizzazione in corso - per le quali si sia proceduto all'espletamento delle relative prove selettive alla data di entrata in vigore del testo - imponendone la conclusione entro il 30 giugno 2009. Viene introdotta la possibilità di bandire concorsi pubblici, nel cui ambito l'esperienza pregressa maturata nella Pubblica amministrazione dai lavoratori precari può essere valorizzata: mediante una riserva di posti, fino al 40 per cento e l'attribuzione di apposito punteggio. Una disciplina speciale è prevista per la stabilizzazione del personale

inquadabile in qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. Sul fronte dei contratti "a termine" già stipulati dalle pubbliche amministrazioni, si prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2009, alla data di scadenza dei suddetti contratti, le amministrazioni pubbliche non possano in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato, ove ciò sia in contrasto con la disciplina vigente in materia. Possibili deroghe a questa preclusione saranno possibili sulla base di criteri e con modalità dettate da un apposito Dpcm.